



CAMERA PENALE DI BENEVENTO

“Guido Del Basso De Caro”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE TERRITORIALE DELL'AVVOCATO PENALISTA ISTITUITA DALLA CAMERA PENALE DI BENEVENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. La Camera Penale di Benevento istituisce la Scuola di Formazione territoriale dell'avvocato penalista in conformità all'art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010. La Scuola di Formazione territoriale è stata intitolata all' Avv. Franco Leone.

Art. 2 – Oggetto

1. L'attività di formazione e di qualificazione professionale dell'avvocato penalista viene organizzata dalla Scuola territoriale della Camera Penale di Benevento, su impulso e approvazione della stessa, in conformità del presente regolamento e delle disposizioni disciplinanti le Scuole territoriali contenute nel Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010 e successive modificazioni.

2. La Camera Penale di Benevento per svolgere la propria attività di formazione e qualificazione professionale si può avvalere della istituita Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell'UCPI secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del Regolamento delle Scuole UCPI.

Art. 3 - Finalità

1. La finalità perseguita dalla Scuola territoriale è di assicurare elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale in armonia con le disposizioni dei Regolamenti nazionali dell'Unione Camere Penali Italiane in materia di formazione professionale e specializzazione forense.

2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.
3. La Scuola territoriale non ha scopo di lucro.
4. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nelle spese di gestione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – Organo di gestione

1. La Scuola territoriale è retta da un organo di gestione composto da un Responsabile ed un Comitato di gestione composto da almeno tre membri, nominati dalla Giunta della Camera Penale di Benevento, i quali dovranno essere designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Benevento di riconosciuta qualità professionale.
2. Su proposta del Presidente, la Giunta della Camera Penale nomina il Responsabile della Scuola territoriale e il Comitato di gestione.
3. Il Responsabile della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di gestione durano in carica fino al termine del mandato della Giunta che li ha nominati.

Art. 5 – Organizzazione dell'attività di formazione

1. Il Responsabile, di concerto con il delegato alla formazione della Giunta della Camera Penale di Benevento cura la programmazione e l'organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola territoriale.
2. Il Comitato di gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l'attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI.
3. Il responsabile della Scuola di Formazione cura i rapporti con la Giunta a fini di informazione e di coordinamento anche per il tramite del delegato alla formazione.
4. Il Responsabile della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all'esito delle iniziative di formazione svolte.

TITOLO III – ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art. 6 – Formazione e qualificazione professionale

1. La Scuola territoriale organizza:

1. attività dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dell'avvocato e del praticante avvocato;
2. corsi di base per l'esercizio dell'attività di difesa nel processo penale;
3. corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e corso difensori d'ufficio;
4. eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Scuole UCPI;
5. ulteriori attività formative specificamente approvate dalla Giunta dell'UCPI.

Art. 7 – Corsi di preparazione all'esame di avvocato e per l'iscrizione nelle liste di difensori d'ufficio

La Scuola territoriale può organizzare, anche di concerto con le istituzioni e le associazioni forensi, corsi per l'accesso all'esame di avvocato e alle liste dei difensori d'ufficio.

Art. 8 - La formazione

1. La Scuola territoriale impartisce la formazione penalistica di base mediante l'organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio un'adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l'esercizio della funzione difensiva penale.
2. La Scuola impartisce la formazione continua di base mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche.
3. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico, processual-penalistico e delle materie ausiliarie, devono presentare carattere teorico pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.
4. La Scuola territoriale può organizzare eventi per la formazione continua a carattere specialistico esclusivamente nelle forme, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli artt. 8, 9, 11 e 20 del Regolamento delle Scuole UCPI.
5. La scuola territoriale prevede meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione.
6. La partecipazione alle lezioni dei corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato.

Art. 9 – Norma di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni e i criteri di cui al Regolamento delle Scuole Unione Camere Penali Italiane approvato dalla Giunta

dell'Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010, successive modificazioni e atti applicativi.

Il Segretario

Avv. Domenico Rossi

Il Presidente

Avv. Simona Barbone